



Milano, 07/11/11
Prot. n. 1123/11/CT

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: le nuove disposizioni in materia di fonti rinnovabili

Con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” è stata recepita, appunto, la direttiva europea 2009/28/CE che prevede il raggiungimento dell’obiettivo europeo del 20% al 2020 dell’uso di energia rinnovabile rispetto al totale dei consumi energetici (e non soltanto nel settore elettrico) degli Stati membri. La violazione degli obiettivi non si traduce in un meccanismo sanzionatorio automatico ma nella discrezionalità della Commissione di aprire una procedura d’infrazione. Per giungere ad una divisione di oneri tra i Paesi membri la Commissione ha condotto una valutazione che comprendesse una quota di onere comune a tutti gli Stati ed una quota in base al PIL, anche tenendo conto degli incrementi di rinnovabili negli ultimi anni. Il calcolo della quota di energia da fonti energetiche rinnovabili di ogni Stato membro, è definito “come la somma:

- a) del consumo finale lordo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;
- b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; e
- c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti”.

La norma comunitaria definisce, dunque, la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, con il 2005 assunto come anno base di riferimento, che gli Stati membri dell’Ue dovranno obbligatoriamente raggiungere nel 2020; per l’Italia è stata fissata la percentuale del 17% (per quanto riguarda gli altri Paesi, la quota obiettivo è del 18% per la Germania, del 20% per la Spagna, del 23% per la Francia e del 15% per il Regno Unito). Al fine di conseguire più facilmente tali obiettivi, ogni Stato membro deve promuovere e incoraggiare l’efficienza ed il risparmio energetici e può applicare regimi di sostegno e/o misure di cooperazione tra i vari Stati Ue e con Paesi terzi.

Il D.Lgs. 28/2011 recepisce all’articolo 3 gli obiettivi europei imposti all’Italia. La strategia indicata prevede, a partire dal 2013, l’entrata in vigore di nuovi sistemi incentivanti, definiti da specifici decreti attuativi, per sostenere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, differenziati a seconda delle dimensioni e della tipologia di impianto, al fine di commisurarli ai costi specifici degli impianti:

1. sistema delle tariffe incentivanti: è rivolto agli impianti di potenza inferiore a 5 MW elettrici (il Watt è l’unità di misura della potenza; 1kW=1000Watt, 1MW=1.000.000Watt) ed è applicabile alla data di entrata in esercizio;
2. incentivo su base d’asta al ribasso: riguarda gli impianti con potenza superiore a 5 MW elettrici. Le procedure d’asta prevedono un valore minimo dell’incentivo, comunque riconosciuto dal GSE, determinato tenendo conto delle esigenze di rientro degli investimenti effettuati; le aste hanno luogo con frequenza periodica e contemplano, fra l’altro, meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l’entrata in esercizio.

Il nuovo decreto, perciò, riformando l'intero settore delle energie rinnovabili con nuove disposizioni e semplificati iter autorizzativi, potenzia e razionalizza i meccanismi di sostegno alle fonti pulite attraverso la revisione dei sistemi fino ad ora esistenti quali i Certificati Verdi, la Tariffa fissa onnicomprensiva e il Conto energia. In particolare relativamente ai Certificati Verdi il decreto ne sancisce la graduale fine con cessazione dell'emissione al 2015 (è previsto, infatti, il ritiro da parte del GSE di tutti i certificati emessi nel periodo 2011-2015 che risulteranno in eccesso sul mercato ad un prezzo però ridotto al 78% rispetto al valore indicato dalla normativa). Sempre in base al nuovo decreto il sistema incentivante della tariffa fissa onnicomprensiva rimane in vigore per tutti gli impianti che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Il D.Lgs. 28/2011, infine, ha interrotto al 31 maggio 2011 le tariffe incentivanti già previste dal terzo Conto energia (che altrimenti avrebbero avuto termine il 31 dicembre 2013), ossia il D.M. 6 agosto 2010 del Ministero dello Sviluppo economico, prevedendo nel contempo l'emanazione di un ulteriore decreto ministeriale con l'obiettivo di ridefinire e disciplinare gli incentivi per gli impianti entranti in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 (il D.M. 5 maggio 2011, del Ministero dello Sviluppo economico, recante "*Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici*", cosiddetto Quarto Conto energia).

La Lega Nord, ritenendo che il temporaneo blocco previsto dal D.Lgs. 28/2011, al di là della condivisione degli obiettivi dichiarati (ossia quelli di colpire abusi e speculazioni nel settore fotovoltaico e di non pesare eccessivamente sulle bollette dei cittadini), avrebbe potuto determinare ripercussioni sull'intero mercato del settore fotovoltaico, ha sollecitato il Governo (attraverso la presentazione di una specifica mozione sul fotovoltaico, approvata alla Camera dei Deputati il 16 marzo 2011 e firmata anche dai nostri parlamentari) a definire al più presto un nuovo sistema di incentivi al fine di non lasciare nell'incertezza il settore delle energie rinnovabili. La mozione stabilisce altresì che debbano essere fatti salvi gli investimenti avviati sulla base del precedente quadro normativo di incentivazione, che la ricerca e lo sviluppo dei processi di industrializzazione delle nuove tecnologie del settore fotovoltaico vengano responsabilmente sostenuti e che, per quanto riguarda le fonti tradizionali, siano assunte iniziative per porre definitivamente fine al sistema di incentivazione tariffaria noto come CIP6. Da qui la stesura del Quarto Conto energia, un decreto che, prevedendo nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica dal fotovoltaico, si rivolge agli impianti solari fotovoltaici entranti in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016 per un obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW. Le tariffe, differenziate per potenza dell'impianto e per periodo temporale sono riconosciute per 20 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto e alle stesse si applicheranno riduzioni programmate stabilite dal provvedimento.

Cristian Toletini

Settore Ambiente ed Energia
Ufficio di Segreteria Politica Federale
ctoletini@leganord.org